

Codice A18070

D.D. 30 giugno 2015, n. 1534

**BI.SC.141- Demanio idrico fluviale - Concessione demaniale al S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. per occupazione di area demaniale con uno scarico dell'impianto di depurazione intercomunale di Cerrione nel Torrente Elvo nel Comune di Cerrione (BI). Autorizzazione idraulica n. (n820).**

Vista l'istanza di concessione demaniale con autorizzazione idraulica datata 24/02/2015, ns/prot. n° 10633 del 26/02/2015, presentata da S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A., per "Lavori di prolungamento al Torrente Elvo dell'attuale scarico dell'impianto di depurazione intercomunale di Cerrione" nel Comune di Cerrione (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del tecnico Ing. Domenico Castelli;

Premesso che è stata data notizia del procedimento e delle modalità per la presentazione di eventuali osservazioni, tramite pubblicazione sul B.U.R.P. n. 12 del 26/03/2015 e sull'Albo Pretorio Telematico del Comune di Cerrione (BI);

Premesso altresì che copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta depositata per la consultazione al pubblico, oltre che presso il Settore regionale titolare al rilascio della concessione, anche presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cerrione per 15 giorni consecutivi;

Dato atto che non sono pervenute osservazioni od opposizioni di sorta al rilascio della concessione richiesta né sono state presentate domande concorrenti;

Dato atto che è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;

Visto il parere di compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.) rilasciato dalla Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, con nota prot. n°9721 del 02/04/2015 e pervenuto allo scrivente Settore con prot. n° 20624 del 13/04/2015 con cui si prende atto della sospensione al rilascio in attesa di integrazioni del richiedente;

Considerato che le suddette integrazioni non risultano prodotte;

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, con prescrizioni, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e che pertanto con nota prot.n. 30012 del 22/ /ono stati richiesti i pagamenti dovuti per il rilascio della concessione demaniale in oggetto;

Preso atto dei seguenti versamenti effettuati a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino:

- di €. 360,00 sul capitolo 64730 del bilancio 2015 a titolo di deposito cauzionale effettuato in data 29/06/2015;
- di € 50,00 sul capitolo 65180 del bilancio 2015 per spese di istruttoria effettuato in data 29/06/2015;
- di € 180,00 sul capitolo 30555 del bilancio 2015 atitolo di canone per l'anno 2015 effettuato in data 29/06/2015;

Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 30/06/2015 - Rep. n. 283 del 30/06/2015.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

#### *determina*

1. di concedere al S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. l'occupazione di area demaniale con uno scarico dell'impianto di depurazione intercomunale di Cerrione nel Torrente Elvo nel Comune di Cerrione (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/06/2015 - Rep. n. 283 del 30/06/2015 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni diciannove, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 180,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato, di anno in anno, anticipatamente e cioè entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce.
5. di dare atto che l'importo di € 50,00 per spese istruttorie, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2015, quello di € 180,00 per canone demaniale riferito all'anno 2015 è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2015 e che l'importo di € 360,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2015.
6. di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le

caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- b) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- c) al fine di limitare l'interferenza delle opere con il corso d'acqua, si prescrive di limitare l'intervento, in alternativa a quanto presentato, ad una scogliera realizzata in massi scarto cava, non intasati, di grande pezzatura (> 1mc), in posizione arretrata di 5-10 m rispetto al manufatto in progetto, a protezione della estremità della tubazione di scarico;
- d) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- e) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- f) durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- g) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
- h) il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella dell'inizio dei lavori corredata da attestazione da parte di tecnico abilitato circa l'invarianza sostanziale dello stato dei luoghi rispetto alla situazione indicata negli elaborati progettuali, nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- j) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- k) il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l) questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- m) l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

n) prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere favorevole della Provincia di Biella in merito alla compatibilità dei lavori con la fauna ittica ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 37/2006 e del relativo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i., ad oggi in sospenso in attesa di integrazioni richieste all'istante con la sopraccitata comunicazione del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura n. 9721 del 02/04/2015.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo